



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice GERMONTANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2008

Interpretazione autentica dell'articolo 62-*sexies*, comma 3,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di accertamenti
fondati sugli studi di settore

ONOREVOLI SENATORI. - La problematica degli studi di settore è diventata, negli ultimi tempi, di grande attualità a causa delle rilevanti modifiche normative apportate alla legislazione vigente in materia. Tale istituto ha cambiato fisionomia: da strumento di accertamento fiscale è diventato una misura pensata al solo scopo di «fare cassa». Infatti, per effetto delle modifiche introdotte, gli studi di settore sono diventati una vera e propria «*minimum tax*». E ormai avviene che il semplice scostamento dalle risultanze degli studi legittimi l'accertamento fiscale e che sia pressoché impossibile, per imprenditori e lavoratori autonomi, dimostrarne la non applicabilità. Se ciò non bastasse, mediante l'introduzione degli indici di normalità economica (un'ulteriore novità introdotta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007), è aumentata notevolmente la soglia dei ricavi congrui, vale a dire dei ricavi da dichiarare per essere in regola con gli studi di settore.

Le soluzioni al problema previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria (cosiddetto «tesoretto»),

sono risultate in effetti dei semplici «palliativi», privi di un sostanziale contenuto innovativo per imprese e per professionisti.

Occorre che gli studi di settore siano oggetto di un'attenta revisione in grado di valorizzare anche e soprattutto il «fattore territorialità» (non è possibile, infatti, tassare in maniera uguale i soggetti ubicati in territori il cui sviluppo economico è completamente diverso). Gli studi di settore, inoltre, devono tornare a essere solo strumenti di accertamento fiscale e non meccanismi di automatica determinazione del reddito.

Ciò si realizzerebbe:

- 1) attraverso l'eliminazione degli indici di normalità economica;
- 2) chiarendo che gli stessi studi di settore configurano una «presunzione semplice», contestabile da parte del contribuente e che richiede, per essere applicata ai soggetti accertati, ulteriori prove.

In conclusione, va eliminata l'impostazione persecutoria e inappellabile di uno strumento quale quello degli studi di settore, che possono e devono rappresentare agili e legittimi strumenti di politica fiscale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli accertamenti di cui all'articolo 39, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sugli studi di settore solo in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi o i compensi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore medesimi. In mancanza di ulteriori elementi probatori, lo scostamento fra l'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati e quelli determinabili sulla base degli studi di settore costituisce presunzione priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce interpretazione autentica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, della disposizione di cui all'articolo 62-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

